

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MONTAGNA ODV- ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato **"AMICI DELLA MONTAGNA OdV – ETS"** ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede in Fraz. Piè La Costa – Via Morrone n. 35.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale (rif. Art. 5 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i).

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- ideazione, promozione ed organizzazione di incontri culturali, manifestazioni, eventi, mostre, concorsi, premi letterari e convegni;
- promozione dell'arte in tutte le sue forme attraverso la pittura, la scultura, la fotografia, la poesia, la letteratura, la musica, il canto, la danza, il teatro e ogni altra forma artistica sempre finalizzati a promuovere momenti di aggregazione sociale sul territorio;
- gestione di spazi culturali e sociali quale luogo di incontro e di aggregazione;
- favorire la socializzazione e l'inclusione sociale attraverso il coinvolgimento della comunità in attività culturali;
- produzione, realizzazione, progettazione, allestimento, messa in scena di: spettacoli e performance artistiche, concerti musicali, cortometraggi, letture di poesie e racconti, mostre, installazioni e qualsiasi altro genere di manifestazioni culturali o artistiche utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- ideazione, promozione ed organizzazione di attività di promozione del patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione di tradizioni locali e storia del territorio anche con l'organizzazione di eventi eno-gastronomici;
- promozione di attività sociali a carattere ambientale per promuovere la tutela del territorio anche attraverso l'organizzazione di giornate ecologiche;
- ideazione, promozione ed organizzazione di attività ricreative di vario genere dedicate alla popolazione più fragile (es. anziani e bambini).

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'associazione opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di Amministrazione u richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di Amministrazione in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o attui comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 –DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di Revisione (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (TRE) mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante mail a tutti i soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere massimo 2 (due) deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 8 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giornidopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri. Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 –LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MONTAGNA”

Verbale di Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2025

L'anno 2025 il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore 21:00 presso i locali siti in Via Morrone n. 35, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione “**AMICI DELLA MONTAGNA**”, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Sociale;
2. Acquisizione sede sociale;
3. Cambio indirizzo sede sociale;
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. Naccarato Roberto e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Monica Rampini estensore del presente verbale.

Essendo presenti n. 31 soci su un totale di n. 54 soci iscritti regolarmente, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sul 1° punto all'ordine del giorno: modifica statuto sociale.

In particolare, il Presidente specifica come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che possa, sia specificare in maniera approfondita e specifica le caratteristiche giuridiche qualificanti l'Associazione, sia recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore, e ciò in particolar modo al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- Sezione Associazioni di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato “A”), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Si passa a discutere del secondo o.d.g.: sede sociale.

Il Presidente dell'Assemblea rappresenta che si è reso disponibile con comodato d'uso gratuito un locale da adibire a sede sociale sito in Via Morrone n. 35 - Fraz. Piè La Costa di Tornimparte: l'Assemblea approva l'acquisizione della sede autorizzando il Presidente a procedere alla firma del contratto di comodato d'uso gratuito.

Si passa a discutere del terzo punto o.d.g.: cambio indirizzo sede sociale.

Il Presidente dell'Assemblea propone di cambiare l'indirizzo della sede sociale trasferendolo all'indirizzo della nuova sede in via di acquisizione con comodato d'uso gratuito sita in: Via Morrone n. 35 – Fraz. Piè La Costa – Tornimparte. L'Assemblea approva all'unanimità il cambio di indirizzo autorizzando il Presidente a procedere a tutte le formalità presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 22,30.

Il presente atto è formato da 1 pagina f/r , letto, approvato e sottoscritto.

Piè la Costa, 08 ottobre '25

Naccarato Roberto

(Il Presidente)

Monica Rampini

(Il Segretario)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 21-10-2025 n. 472 Serie 3
Esatti € 6.862,71





DIREZIONE PROVINCIALE DI: L'AQUILA

UFFICIO TERRITORIALE DI: L'AQUILA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAJ , serie 3 , numero 472

data di stipula: 08/10/2025

ident.vo telematico: TAJ25L000472000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NCCRRT75L21H501P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93024950664	NCCRRT75L21H501P			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: